

Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1.

**Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale**

Paolo CUMINO, Giuseppe COMPAGNONE, Emanuele POSSIEDI

Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca

Direzione Agricoltura

Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca

04 ottobre 2019

Obiettivi della nuova legge regionale

- Normativa quadro per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale;
- Semplificazione degli strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi;
- Delegificazione.



Normativa quadro per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale

Norme abrogate

- 1) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16
- 2) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27
- 3) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39;
- 4) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27;
- 5) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 ;
- 6) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23
- 7) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40;
- 8) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1;
- 9) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64;
- 10) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38;
- 11) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87;
- 12) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49;
- 13) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20;
- 14) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13;
- 15) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17;
- 16) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23;
- 17) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21
- 18) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11;
- 19) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12;
- 20) articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9;
- 21) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35;
- 22) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4;
- 23) articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14;
- 24) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;
- 25) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26;
- 26) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27;
- 27) articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35;
- 28) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;
- 29) comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24;
- 30) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;
- 31) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17;
- 32) articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35;
- 33) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;
- 34) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18;
- 35) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10;
- 36) articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5;
- 37) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6;
- 38) articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;
- 39) articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24;
- 40) articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;
- 41) articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3;
- 42) articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;
- 43) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26;
- 44) articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
- 45) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Norme che saranno abrogate in seguito all'approvazione del Programma regionale degli interventi/regolamenti/o altre delibere attuative

- 46) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63;
- 47) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70;
- 48) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33;
- 49) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35;
- 50) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;
- 51) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51;
- 52) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7;
- 53) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19;
- 54) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95;
- 55) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20;
- 56) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21;
- 57) articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35;
- 58) articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;
- 59) articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6;
- 60) articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28;
- 61) articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20;
- 62) l' articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;
- 63) articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;
- 64) articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6;
- 65) regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1;
- 66) legge regionale 12 maggio 1980, n. 37;
- 67) articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20;
- 68) legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29;
- 69) articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 ;
- 70) comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;
- 71) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26.
- 72) articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6.

Normativa quadro per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale

Norme relative all'irrigazione e bonifica che sono state abrogate o che saranno abrogate

**legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63
(Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste)**

**legge regionale 9 agosto 1999, n. 21
(Norme in materia di bonifica e d'irrigazione)**

Semplificazione degli strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi

Un unico strumento di programmazione degli interventi

Art. 6.

(Programma regionale degli interventi)

1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un ***programma annuale degli interventi.***

Il Programma prevede gli interventi da attivare previsti all'allegato B, ed in particolare per quanto concerne le infrastrutture irrigue e di bonifica:

- ⇒ gli interventi nell'ambito di ***programmi di bonifica e di irrigazione***, nonché le misure per favorire il riordino irriguo;
- ⇒ l'indennizzo dei danni causati da ***calamità naturali***, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e avversità atmosferiche;
- ⇒ aiuti per la realizzazione e la manutenzione dei manufatti e delle ***sistemazioni agrarie e idraulico-agrarie***

Semplificazione degli strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi

Eccezione nel caso di eventi calamitosi

Art. 6.

(Programma regionale degli interventi)

4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da ***calamità naturali***, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno ***specifico programma***.

Art. 12.

(Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)

3. La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previsti dalla normativa statale, può disporre:
- a) l'***anticipazione***, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 102/2004, degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 102/2004, che riguardano:
1. ***interventi compensativi*** per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
 2. misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica;
- b) lavori di ***pronto intervento*** o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 102/2004;
- c) ***interventi in zone non delimitate*** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 102/2004, seppur interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Delegificazione

La nuova impostazione della legge regionale 1/2019 riprende il principio dell'ordinamento giuridico della delegificazione .

*Al fine di garantire l'efficace manutenzione del disegno di legge nella sua predisposizione si è applicato lo strumento della **delegificazione** anche in attuazione del principio della **semplificazione normativa**. Si è optato, quindi, per il rinvio alla disciplina degli aspetti puntuali di carattere tecnico e di gestione specifica, allo **strumento regolamentare** o alle deliberazioni della Giunta regionale, strumenti più facilmente gestibili nel momento in cui si rendesse necessario apportare modifiche al testo normativo, prevedendo nel disegno di legge i principi ed i criteri generali. (relazione del Disegno di Legge regionale 30 gennaio 2018, n. 289)*

Regolamenti e deliberazioni della giunta regionale relativi all'irrigazione e alla bonifica.

Art. 12.

(Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)

Comma 2: La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti.

Delegificazione

Regolamenti e deliberazioni della giunta regionale relativi all'irrigazione e alla bonifica.

Capo III - CONSORZI DI BONIFICA

Art. 63.

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le funzioni dei consorzi di bonifica;**
- b) le modalità di partecipazione al consorzio;**
- c) le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione;**
- d) le procedure di modifica e soppressione dei consorzi;**
- e) gli obblighi dei consorziati;**
- f) le modalità e le procedure di costituzione del catasto consortile;**
- g) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);**
- h) le modalità di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. n. 368/1904;**
- i) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica;**
- l) i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalità di determinazione del contributo di bonifica;**
- m) gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalità di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione;**
- n) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;**
- o) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.**

Delegificazione

Regolamenti e deliberazioni della giunta regionale relativi all'irrigazione e alla bonifica.

Capo IV - *ENTI IRRIGUI*

Art. 72.

(Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le funzioni degli enti irrigui riconosciuti;***
- b) le modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui di cui alla lettera a);***
- c) le modalità di costituzione;***
- d) le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;***
- e) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;***
- f) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;***
- g) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione;***
- h) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al r.d. n. 368/1904.***

Gli enti irrigui

Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di bonifica e d'irrigazione, contribuendo alla sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla resilienza ed alla conservazione dell'ambiente

Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono:

- 1) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;***
- 2) i consorzi di miglioramento fondiario;***
- 3) i consorzi di irrigazione e bonifica;***
- 4) le coutenze irrigue;***
- 5) i consorzi di secondo grado;***
- 6) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale.***

Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo

La LR 21/1999 individua quale gestore ottimale del comprensorio irriguo un unico consorzio: a ciascun comprensorio irriguo delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente (art. 45 LR 21/1999).....

..... con quali funzioni?


- a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, interventi di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione di impianti per l'irrigazione collettiva;**
- b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili;**
- c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall' articolo 27 della L. 36/1994;**
- d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 183/1989;**
- e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;**
- f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque;**
- g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.**

(art. 46 LR 21/1999 Funzioni dei consorzi di irrigazione)

..... con quale natura giuridica?

consorzio privato di interesse pubblico (art. 45 LR 21/1999 Consorzi di irrigazione)

Comprensori gestiti da un solo consorzio



Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo


In subordine al gestore unico del comprensorio irriguo, la LR 21/1999 consente l'istituzione di consorzi di secondo grado "per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi" (art. 53 LR 21/1999 Consorzi di secondo grado)

..... con quali funzioni?

..... con quale natura giuridica?

La LR 21/1999 in questo caso non definisce a priori quali dovranno essere le funzioni dei consorzi di secondo grado poiché sono "i rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento" (art. 53 LR 21/1999 Consorzi di secondo grado)

Comprensori gestiti da un consorzio di secondo grado



Consorzi di primo grado gestori di comprensorio irriguo (un consorzio per un comprensorio irriguo)

Nell'ambito del regolamento previsto all'art. 72. della LR 1/2019 (Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione) saranno pressoché confermate ed ampliate le funzioni attribuite ai consorzi gestori di comprensorio irriguo di cui all'art. 46 della LR 21/1999, ovvero:


- a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture irrigue, gestione di finanziamenti pubblici finalizzati al ripristino e al miglioramento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;***
- b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili;***
- c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dalla Parte terza del Dlgs 152/2006;***
- d) esecuzione di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifiche previsioni normative, regolamentari e tecniche;***
- e) collaborazione con Enti pubblici e privati per i controlli in materia di qualità delle acque e per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;***
- f) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo;***
- g) collaborazione con il settore regionale competente della direzione agricoltura per le attività di:***
 - 1) delimitazione dei danni alle infrastrutture irrigue;***
 - 2) coordinamento degli interventi di ripristino;***
 - 3) riparto delle risorse disponibili per gli interventi di ripristino tra i consorzi elementari presenti nel comprensorio;***
 - 4) rendicontazione degli interventi realizzati.***

Consorzi di secondo grado gestori di comprensorio irriguo (diversi consorzi di primo grado per un comprensorio irriguo)

Il regolamento dell'art. 72. della LR 1/2019 (Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione) dovrà definire le funzioni da attribuire ai consorzi di secondo grado gestori di comprensorio irriguo e le funzioni che, se non delegate, rimarranno in capo ai consorzi di primo grado. Ad esempio:

- a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture irrigue, gestione di finanziamenti pubblici finalizzati al ripristino e al miglioramento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;***
- b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili;***
- c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dalla Parte terza del Dlgs 152/2006;***
- d) esecuzione di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifiche previsioni normative, regolamentari e tecniche;***
- c) collaborazione con Enti pubblici e privati per i controlli in materia di qualità delle acque per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche quali la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue, la sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano e la conservazione dell'ambiente;***
- f) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo;***
- g) collaborazione con il settore regionale competente della direzione agricoltura per le attività di:***
 - 1) delimitazione dei danni alle infrastrutture irrigue;***
 - 2) coordinamento degli interventi di ripristino;***
 - 3) riparto delle risorse disponibili per gli interventi di ripristino tra i consorzi elementari presenti nel comprensorio;***
 - 4) rendicontazione degli interventi realizzati.***



Compressori irrigui



Quali criteri si potranno adottare per riorganizzare i compressori irrigui?



Comprensori irrigui

LR 21/99 - I 36 COMPRESORI




Attuale delimitazione dei comprensori irrigui

- COMPRESORI IRRIGUI
- 01 - EST SESA
 - 02 - OVEST SESA
 - 03 - ANGIORO FOLLETTI
 - 04 - OSSOLANO
 - 05 - CANNIVSE
 - 06 - VALI DE LANZO
 - 07 - ALTA VAL SUSA
 - 08 - BASSA VAL SUSA
 - 09 - VAL SANGONE
 - 10 - CHISOLA LEMINA
 - 11 - VAL CHERONE
 - 12 - VAL FELICE
 - 13 - CHERESE AITIGIANO
 - 14 - ALTA VALLE PO
 - 15 - SAVIGLIANESE
 - 16 - BACCONIGHESE-CARMAIGNOLESE
 - 17 - SAVIGLIANESE
 - 18 - MAIRA BUSCHESE
 - 19 - VALLE MADRA
 - 20 - ROSIGNOLE MELLA CENTALESE
 - 21 - SINISTRA STURA
 - 22 - VALLE GRANA CARAGLIESE
 - 23 - FOSCANESE BRARDESE
 - 24 - DESTRA STURA
 - 25 - VALLE GESSO
 - 26 - FRESO
 - 27 - VALLE ELLERO
 - 28 - ALTA VALLE TANARO CEBANO
 - 29 - TANARO ALBESE
 - 30 - ROERO
 - 31 - BORMIDA LECCONE
 - 32 - DESTRA PO CASALESE
 - 33 - PIANURA ALESSANDRINA OCCIDENTALE
 - 34 - DESTRA BORMIDA
 - 35 - ALESSANDRINO ORIENTALE SCRIVIA
 - 36 - BARAGLIA
- BACINI IDROGRAFICI




0 10 20 30 40 km

Comprensori irrigui e Bacini idrografici




Comprensori irrigui e Bacini idrografici



Comprensori irrigui e Bacini idrografici


LUZZONE
O CASALESE
ALESSANDRINA OCCIDENTALE
ORMIDA
ORINO ORIENTALE SCRIVIA
A
GRAFICI



BACINI IDROGRAFICI E GRANDI AREE. Fig.1

- Contine bacino idrografico
- Contine approssimato
- ABCD... Classificazione bacino idrografico
- Contine Grandi Aree
- Contine approssimato
- 1234... Classificazione Grandi Aree
- Contine regionale
- Comunità montana

scala 1:500000





RIPARTIZIONE IN COMPRESORI IDROGRAFICI

Compressorio idrografico «ufficiale» Denominazione e codice relativo	Annotazioni	Codici modificati	
TICINO	01	Nessuna modificazione	A
AGOGNA-TERDOPPIO	02	Nessuna modificazione	B
SEZIA	03	Nessuna modificazione	C
DORA BALTEA	04	Nessuna modificazione	D
ORCO	05	Nessuna modificazione	E
STURA DI LANZO	06	Nessuna modificazione	F
DORA RIPARIA	07	Nessuna modificazione	G
ALTO PO	08	A monte di Torino	H
« «	08	A valle di Torino	I
TANARO	09	Escluso bacino Bormida	J
(BORMIDA)	(0909)	Isolato da compr. Tanaro	K
SCRIVIA	10	Insieme al Curone	L
CURONE	11	Insieme allo Scrivia	L
STAFFORA	12	Non considerato	---



RIPARTIZIONE IN GRANDI AREE¹⁰

GRANDE AREA	SUPERFICIE TERRITORIALE	DELIMITAZIONE (da Est in senso orario)
1	ha 271.000 (Lomellina inclusa) ha 139.000 (Lomellina esclusa)	F. Ticino, F. Po, F. Sesia, Limite Comunità Montana ¹¹ .
2	ha 194.000	F. Sesia, F. Po, F. Dora Baltea, Limite Comunità Montana.
3	ha 59.000	F. Dora Baltea, F. Po, T. Malone, Limite Comunità Montana.
4	ha 117.000 (escluso Comune Torino)	F. Po, T. Pellice, Limite Comunità Montana, T. Malone.
5	ha 149.000	F. Stura di Demonte, Limite Comunità Montana, T. Pellice, F. Po, Limite tra la pianura e la collina di Bra, F. Tanaro.
6	ha 92.000	Spartiacque tra il T. Rea - F. Tanaro e il T. Talloira, Limite Comunità Montana, F. Stura di Demonte, F. Tanaro.
7	ha 126.000	Spartiacque tra T. Cherasca - F. Tanaro - T. Tigllione e T. Tinella - T. Belbo, Limite Comunità Montana, spartiacque tra T. Rea - F. Tanaro e T. Talloira, strada statale 231 (Bra - S. Vittoria d'Alba), spartiacque tra T. Ricchiardo - T. Rioverde - T. Banna e T. Borbore - T. Triversa, spartiacque tra T. Versa - F. Tanaro e T. Stura - T. Rotaldo - T. Grana, linea immaginaria che unisce Penango e Rocchetta Tanaro, F. Tanaro.
8	ha 221.000	Spartiacque tra T. Curone e T. Staffora, Limite Comunità Montana, spartiacque tra T. Cherasca - F. Tanaro - T. Tigllione e T. Tinella - T. Belbo, F. Tanaro, linea immaginaria che unisce Rocchetta Tanaro e Penango, spartiacque tra T. Grana - F. Po e Rio Gaminella - F. Tanaro, F. Tanaro, F. Po.
9	ha 75.000	Spartiacque tra T. Ricchiardo - T. Rioverde - T. Banna e F. Tanaro - T. Borbore - T. Triversa, limite tra la pianura e la collina di Bra, F. Po, spartiacque tra F. Po e T. Banna.
Ø	ha 94.000	F. Po, F. Tanaro, spartiacque tra T. Stura - T. Rotaldo - T. Grana e T. Triversa - F. Versa - F. Tanaro, spartiacque tra F. Po e T. Banna, F. Po.

**Censimento Compresori Irrigui
Ente Sviluppo Agricolo 1986**



LUZZONE
 CASALESE
 ALESSANDRINA OCCIDENTALE
 ORMIDA
 ORINO ORIENTALE SCRIVIA
 A
 GRAFICI




Coinvolgimento dei portatori d'interessi

Capo II - PARTECIPAZIONE

Art. 3.

(Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale)

- 1. La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.*
- 2. A tal fine è istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali.*
- 3. I tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune.*
- 4. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.*
- 5. La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 è a titolo gratuito.*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE